



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

**Orientamenti per la definizione di un nuovo quadro di riferimento
in materia di pesca sportiva e ricreativa**

Il presente documento tiene conto dei lavori svolti in seno al Gruppo istituito con il Decreto Direttoriale n. 28823 del 06/11/2009.

Preme subito rilevare che alla riunione del 23/11/2009 non hanno partecipato le seguenti organizzazioni: Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), Big Game Italia, Associazione per il mare, Arci Pesca Fisa, Enal Pesca

Tali Associazioni non hanno partecipato ai lavori del presente gruppo di lavoro, come preventivamente preannunciato con idonea missiva del 13 novembre u.s. che si allega al presente verbale, in quanto ritengono eccessivamente allargata ad altri settori, diversi dalla pesca sportiva e ricreativa, la composizione del Gruppo di lavoro rispetto alla reale rappresentanza del settore in discussione e cioè la pesca sportiva e ricreativa stessa. Nonostante ciò, le predette organizzazioni della pesca sportiva, informate da questo Ministero sulle argomentazioni trattate nella seduta, hanno comunicato per spirito di leale collaborazione che da sempre contraddistingue l'operato di dette Organizzazioni Sindacali, con lettera del 28 novembre u.s. che si allega al presente verbale, di condividere gli orientamenti trattati ed appresso indicati rimarcando la loro posizione di non partecipare anche in futuro a nuovi incontri fino a quando non verrà chiarito il loro ruolo Istituzionale e di rappresentanza nel settore della pesca sportiva e ricreativa.

Tutto ciò premesso, si evidenziano le indicazioni di maggior rilievo emerse dai lavori.

- 1) Esigenza di effettuare un censimento per accertare il numero effettivo di pescatori sportivi e ricreativi, anche quale base di partenza per l'introduzione di un sistema di licenza. Per la definizione di pesca sportiva (ricreativa) si potrà fare riferimento alla definizione comunitaria.
- 2) Necessità di migliorare la gestione dei controlli e di adeguare l'apparato sanzionatorio.
- 3) Riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di pesca sportiva e ricreativa.
- 4) Intensificazione dell'attività di informazione e di divulgazione, anche in relazione alla evoluzione della disciplina comunitaria anche attraverso la piena collaborazione con le Organizzazioni del settore della pesca sportiva e ricreativa.

La disciplina normativa della pesca sportiva e ricreativa in Italia si fonda, ancora oggi, su disposizioni risalenti molto indietro nel tempo, il che rende quanto mai opportuno un intervento legislativo per modernizzare e rendere organica la disciplina della materia tenendo prioritariamente in considerazione l'importanza che riveste tale settore nel mercato produttivo, commerciale e



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

turistico del P.I.L. nazionale, nonché le più recenti disposizioni comunitarie in materia di pesca sportiva e ricreativa, di cui si dirà più avanti.

In particolare, le principali disposizioni nazionali che attualmente regolano in Italia la pesca sportiva sono, in sintesi, le seguenti:

- a) L. 14 luglio 1965, n. 963, recante la “Disciplina della pesca marittima”;
- b) D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, costituente il Regolamento di attuazione della L. 963/1965;
- c) vari Decreti ministeriali.

Sul versante comunitario, invece, le principali disposizioni si rinvencono nel:

- a) Reg. (CE) del Consiglio n. 302/2009 concernente un “Piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007”;
- b) Reg. (CE) del Consiglio n. 1967/2006 relativo alle “Misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94”;
- c) Art. 47 del regolamento (CE) del Consiglio, che entrerà in vigore il 01/01/2010, in materia di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

1. Censimento

A tal proposito è emerso in modo chiaro ed univoco che non esistono dati certi sul numero di pescatori sportivi in mare che, al contrario di quelli operanti in acqua dolce, non necessitando di alcun tipo di licenza, non risultano censiti.

Dai dati elaborati da diversi Istituti, infatti, risulta che il numero dei pescatori sportivi oscillerebbe tra un minimo di 500.000 ed un massimo di 2.000.000 di unità.

L'esigenza fondamentale, pertanto, è quella di giungere all'esatto dimensionamento.

In sede di revisione dei Decreti legislativi nn. 153 e 154 del 2004 si potrebbe, inoltre, analizzare l'introduzione di un documento abilitativo per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, così come già in vigore in altri Paesi dell'area del Mediterraneo.

A questo riguardo occorre registrare il dissenso manifestato dalla Federazione Italiana Produttori Operatori articoli pesca sportiva (F.I.P.O.) e dal Presidente della Federazione Europea di Pescatori Sportivi in Mare (EFSA Sezione Italiana).

Dopo la riunione del 23 novembre, la F.I.P.O. ha inviato un documento per rimarcare come l'istituzione di una forma di licenza di pesca in mare avrebbe un effetto devastante sul mercato delle attrezzature per la pesca dilettantistica, traducendosi nella perdita di 6.000 posti di lavoro e della messa in crisi di aziende che già oggi stanno soffrendo per la difficile congiuntura. Ai fini del censimento, la F.I.P.O. propone una soluzione più semplice, più rapida e molto più economica, ovvero quella di un'indagine demoscopica effettuata da un qualificato istituto specializzato, che fornirebbe tra l'altro dati più precisi e completi.



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

2. Controlli

Com'è noto, le attività di vigilanza e controllo della pesca marittima, così come dell'acquacoltura e delle relative filiere, sono affidate, in primo luogo, al Corpo delle Capitanerie di Porto.

Al riguardo, tutti hanno convenuto sulla validità di un sistema di controllo fondato sulla tracciabilità del pescato, in linea con quanto previsto dal regolamento comunitario sul controllo che sarà in vigore dal 1 gennaio prossimo.

Inoltre, si evidenzia che maggiore efficacia potrà essere raggiunta anche dal controllo a terra che potrà esplicarsi attraverso:

- un puntuale controllo sul divieto della commercializzazione del pescato;
- una maggiore responsabilizzazione dei vari operatori (esempio ristoratori, pescherie e mercati ittici).

3. Rapporti con le Regioni

Premesso che l'impianto normativo nazionale è tutt'ora un valido punto di partenza, qui rileva che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni in una determinata materia trova fondamento, come è noto, nell'art. 117 della Costituzione italiana.

Ciò posto, la questione è quella di verificare in quale misura sia oggi riconosciuto un potere legislativo in capo alle Regioni in materia di pesca sportiva e ricreativa.

L'art. 117 Cost., che con la riforma costituzionale ad opera della legge 18 ottobre 2001, n. 3 è stato integralmente riscritto, contiene due elenchi: il primo riguardante le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato ed il secondo quelle di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni.

Le materie non elencate risultano oggi di competenza legislativa residuale delle Regioni.

Poiché la pesca non rientra in nessuno dei due elenchi, la competenza legislativa in materia spetta alle Regioni tanto che alcune di esse hanno iniziato ad esercitare tale potestà.

Il problema, che però a questo punto si pone, è quello di stabilire se le Regioni abbiano una competenza legislativa piena sulla pesca.

Invero, limiti al potere legislativo delle Regioni possono ravvisarsi nella circostanza che la pesca riguarda alcuni aspetti per i quali l'art. 117 Cost. riconosce allo Stato la competenza legislativa esclusiva.

È questo il caso, ad esempio, della materia della tutela della concorrenza, che si prospetta fondamentale anche nel settore della pesca ed ai fini della salvaguardia dell'ecosistema marino, stante la necessità di contrastare con sempre maggiore efficacia qualsiasi attività illegale che va a scapito dei pescatori professionali e sportivi che operano nel rispetto delle regole.

Infatti, la Corte Costituzionale ha affermato che "*... la pesca (professionale e dilettantistica) rientra come principio generale nelle competenze legislative delle Regioni; tuttavia, poiché riguarda in parte aspetti avente carattere unitario per i quali sussiste un interesse ad una*



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
EX DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA

regolamentazione uniforme da parte dello Stato, quest'ultimo e le Regioni sono tenuti, sulla base del principio di leale collaborazione, a coordinare i loro interventi normativi ...”.

Da un punto di vista pratico, invece, occorre considerare che la presenza di norme diverse emanate da distinte Amministrazioni regionali potrebbe creare difficoltà ai pescatori sportivi e ricreativi che esercitano tale attività spostandosi in regioni diverse.

Infatti, a seconda dei luoghi in cui si trovano, potrebbero essere soggetti a regole di comportamento differenti per quanto concerne, ad esempio, i divieti di cattura e gli strumenti consentiti.

A tal proposito, appare necessaria una valutazione e l'eventuale modifica degli attrezzi sinora consentiti per la pesca sportiva e ricreativa.

4. Informazione

La conoscenza delle regole di comportamento risulta, a detta di tutti i partecipanti alla riunione, indispensabile per un esercizio corretto della pesca sportiva/ricreativa.

Tale esigenza si impone, in modo particolare, a causa della continua evoluzione della normativa comunitaria (da ultimo il nuovo regolamento sul controllo che tratta anche la pesca sportiva e ricreativa), a cui la disciplina nazionale deve necessariamente risultare conforme, essendo ad essa subordinata.

Non è trascurabile, invero, l'opportunità anche per questo specifico settore di poter usufruire delle misure contributive per investimenti “produttivi” previste dal Reg. (CE) n. 1198/06 (FEP).